



COMUNE DI SCICLI
 Libero Consorzio dei Comuni della ex
 Provincia di Ragusa
 Settore Entrate Finanze



DETERMINAZIONE N. 13 DEL 29/01/2019

REGISTRO GENERALE N. 60 DEL 29.01.2019

Oggetto: transazione tra il Comune di Scicli e Secura di Costa Giampiero. Impegno spesa.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che:

- A. con decreto ingiuntivo n. 1581/2010 reso dal Giudice di Pace di Piacenza, notificato il 27/12/2010 ed acquisito al protocollo generale in pari data al prot. n. 38503, su ricorso del Sig. Costa Giampiero già titolare della ditta Secura di Costa Giampiero, residente in Podenzano, loc. Due Case, 55, è stato ingiunto al Comune di Scicli di pagare la somma di euro 2.461,20, oltre agli interessi di mora di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002 dal di del dovuto al saldo, oltre alle spese e compensi del giudizio per onorari, oltre alla maggiorazione del 4%, all'IVA ed alle successive occorrende;
- B. in data 6 maggio 2011 il decreto ingiuntivo 1581/2010 veniva dichiarato definitivamente esecutivo e notificato al Comune in data 12 maggio 2011;
- C. in data 06 ottobre 2011 veniva notificato l'atto di precetto;
- D. in data 22 novembre 2011 veniva notificato l'atto di pignoramento presso terzi, non andato a buon fine;
- E. con la sentenza n. 270/2016 del 28 settembre 2016, sul ricorso RG 139/2016, il Tar per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, accoglie il ricorso per ottemperanza presentato dal Sig. Costa Giampiero, e ordina al Comune di Scicli di ottemperare al decreto ingiuntivo n. 1581/2010 per un importo di euro 4.916,90, nomina commissario ad acta il Prefetto di Ragusa e condanna il Comune di Scicli alle spese di giudizio che liquida in euro 800,00, oltre accessori di legge;
- F. con decreto del 06/10/2016 il Prefetto della Provincia di Ragusa ha nominato il Dott. Alessandro Storaci, Funzionario Economico Finanziario, per l'incarico conferito dal Tar per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, con sentenza n. 270/2016, resa sul ricorso per ottemperanza RG n. 139/2016;
- G. con nota prot. 1796 del 17/01/2017, su formale richiesta del Commissario ad acta del 06/10/2016, prot. 26681, l'Ente ha comunicato che con deliberazione adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 06/10/2015 la Commissione Straordinaria aveva adottato la rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, in istruttoria presso il Ministero dell'Interno e, pertanto, che ai sensi del comma 4 dell'art. 243-bis del Tuel "Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data ddeliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o diniego di approvazione del piano di riequilibrio

finanziario pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3;

H. il predetto commissario ad acta si è insediato con verbale del 09/03/2017, prendendo atto dello stato giuridico dell'Ente e sospendendo l'esecuzione dell'ottemperanza fino al termine di cui al citato comma 4 dell'art. 243-bis del Tuel;

Visto:

- ✓ la proposta acquisita al nostro protocollo generale in data 17/01/2019 al n. 1733 con la quale il Sig. Costa Giampiero già titolare della ditta Secura di Costa Giampiero si dichiara disponibile, a fronte del pagamento entro il 31.01.2019, della pretesa portata dal Decreto Ingiuntivo n. 1581/10 reso dal Giudice di Pace di Piacenza e dalla sentenza n. 270/2016 resa dal Tar per l'Emilia Romagna per un importo complessivo di euro 7.000,00;
- ✓ la disponibilità di questo Comune, comunicata con nota prot. 2050 del 18/01/2019, ad una definizione transattiva del dovuto, proponendo un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad euro 6.500,00;
- ✓ l'accettazione della suddetta proposta dell'Ente da parte del Sig. Costa Giampiero, giusta nota acquisita al prot. 2065 del 21/01/2019;

Ritenuto che la composizione transattiva consente:

- a) un risparmio di spesa;
- b) elimina ogni eventuale ulteriore contenzioso, da cui potrebbe scaturire un ulteriore aggravio di spese per il Comune;
- c) consente di evitare l'ulteriore addebito per interessi di mora disposto dal Decreto Ingiuntivo definitivo;

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;

Considerato che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo, le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni: " Le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio. In particolare, vale ricordare quanto affermato dalla pronuncia della sezione di controllo per la Sicilia deliberazione n. 164/2016/PAR, la quale ha affermato " *Questa Sezione ritiene di poter affermare – in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito – che l'accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa*";

Richiamato l'art. 35, comma 3-bis del D. Lgs. 24.01.2012, n. 1 che prevede espressamente che: "Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate".

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 23/01/2019 con la quale:

- è stato approvato lo schema di accordo di transazione;
- è stato autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione della transazione;
- è stato autorizzato il Responsabile del Settore III Entrate - Finanze alla definizione degli atti consequenziali;

Dato atto che le somme occorrenti per il pagamento del presente accordo transattivo trovano copertura nel bilancio 2018/2020, annualità 2019, in esercizio provvisorio, ex art. 163, comma 1 e 3 del Tuel;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

Visto l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto il Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018/2020 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018;

DETERMINA

Per la causale in premessa che qui si intende integralmente riportata ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 5 del 23/01/2019:

1. di impegnare la somma di euro 6.500,00 da corrispondere al Sig. Costa Giampiero già titolare della ditta Secura di Costa Giampiero a totale tacitazione della pretesa vantata dal creditore portata dal Decreto Ingiuntivo n. 1581/10 reso dal Giudice di Pace di Piacenza e dalla sentenza n. 270/2016 resa dal Tar per l'Emilia Romagna nei confronti del Comune di Scicli, alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Mac. 10, cap. 217 del Bilancio 2018/2020, annualità 2019, in esercizio provvisorio ex art. 163, comma 1 e 3;

2. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. lgs 23.06.2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D. lgs 126/2014:

ANNO REGISTRAZIONE 2019

TOTALE REGISTRAZIONE € 6.500,00

NUMERO IMPEGNO

DATA IMPEGNO

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE
2018	€ 6.500,00
TOTALE	€ 6.500,00

3. di dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;

4. di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione N. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la regione Siciliana;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio di Segreteria per gli adempimenti di competenza.



IL RESPONSABILE DI P.O.
Dott.ssa Grazia Maria Galanti


G. Galanti

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N. 75/2019

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli, li 29/1/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti